



Comune di Sermide

C.A.P. 46028
Sede: piazza Plebiscito, 1
Tel: 0386/967000
Telefax: 0386/960261

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 905

Li 06/02/2014

**OGGETTO: ORDINANZA PER L'ANALISI OBBLIGATORIA DEL PARAMETRO ARSENICO
NEI POZZI UTILIZZATI A FINI POTABILI**

Ordinanza n° 2 del 06/02/2014

IL SINDACO

Richiamata la nota prot. 3238 del 17/01/2011 con la quale la ASL della Provincia di Mantova in riferimento al parametro arsenico ha segnalato la presenza di diversi esiti di non conformità al D.Lgs. 31/2001 di campioni di acqua prelevati da pozzi privati ubicati nel territorio dei comuni della Provincia, ha segnalato la conformità al D.Lgs. 31/2001 dei campioni di acqua prelevati dalla locale rete del pubblico acquedotto e ha richiesto al Comune di Sermide di emettere un'apposita ordinanza di allacciamento per gli utenti ubicati nelle zone servite dal pubblico acquedotto;

Richiamata l'ordinanza sindacale del Comune di Sermide n. 15 del 26/03/2012 avente per oggetto "ordinanza per la fruizione obbligatoria del servizio di pubblica fornitura delle risorse idriche destinate al consumo umano, nelle zone servite da rete distributiva" con la quale è stato fatto obbligo a tutte le utenze ubicate nelle zone del territorio comunale servite da pubblico acquedotto di allaccio allo stesso;

Vista la nota della Prefettura di Mantova prot. n° 924/12/Gab. del 24/02/2012, nella quale veniva richiesta la necessità di emettere specifica ordinanza comunale a salvaguardia della salute pubblica;

Richiamata la nota prot. 24143 del 20/05/2013 a firma del Direttore Generale dell'ASL di Mantova e dell'Assessore Provinciale alle Politiche per la Sostenibilità Ambientale Provincia di Mantova e la nota prot. n. 886/2013 in data 12.08.2013 a firma del Direttore dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova con la quale veniva ribadita la necessità di adottare un'ordinanza sindacale in considerazione della probabilità di presenza di arsenico nell'acqua proveniente da approvvigionamenti autonomi, che prescriva a tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile;

Richiamata la nota n. 0079360 del 20/12/2013 dell'ASL Provincia di Mantova Servizio Igiene Alimenti Settore Acque Potabili e la nota del 20/12/2013 di TeaAcque Srl in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato comunale;



Richiamato il Regolamento Locale d'Igiene Tipo, approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n° 49784 del 28/03/1985 e n° 52097 del 07/05/1985 che al Titolo III – cap. 4 punto 3.4.74, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25/07/1989 – stabilisce in particolare che *“Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti”* e al punto 3.4.74 stabilisce in particolare che *“ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto...Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1”*

Richiamato inoltre il Regolamento Regionale 24/03/2006 n° 2, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° VIII/138 del 14/03/2006, che all'art. 3 comma 1 stabilisce che *“l'uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche ... è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del presente regolamento, fatta eccezione dell'uso di cui all'art. 4”*, e all'art. 4 comma 5 stabilisce, in riferimento ai pozzi privati ad uso domestico, che *“in ogni caso l'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua nel rispetto del D.Lgs 31/2001”*;

Ritenuto opportuno emanare apposita ordinanza al fine di invitare i proprietari ed i titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, a verificare la concentrazione del parametro arsenico presente nell'acqua del pozzo privato utilizzato a scopo idropotabile, nonché di consentire agli stessi di disporre di una idonea fonte autonoma di approvvigionamento dalla quale rifornirsi di acqua potabile in caso di necessità;

Richiamato il principio della precauzione e dell'azione preventiva sancito dall'Unione Europea all'art.174 del Trattato di Maastricht e recepito nell'ordinamento italiano all'art.301 del D.lgs 152/2006;

Visto il D. Lgs n° 31/2001;

Visto l'art. 50 del D. Lgs n° 267/2000,

ORDINA

A tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile.

Al fine di valutare eventuali “fluttuazioni stagionali” della concentrazione dell'arsenico nell'acqua captata e potere meglio caratterizzarne la sicurezza, l'analisi dovrà essere effettuata nel periodo estivo (dal 20 giugno al 21 settembre) e ripetuta anche nel periodo invernale (dal 20 dicembre al 20 marzo).

INFORMA

I controlli possono essere affidati al Gestore del Servizio Idrico Integrato comunale TeaAcque Srl o ad altri laboratori di analisi specializzati (accreditati/certificati) che dovranno provvedere all'esecuzione del prelievo e all'analisi per il solo arsenico.

I referti analitici, e le relative attestazioni di conformità del valore del parametro arsenico rispetto al limite previsto dal D.Lgs 31/2001, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico Comunale.



Qualora – in entrambe le analisi effettuate – il valore del parametro arsenico rientri nel limite di 10 microgrammi/litro non sarà necessario adottare particolari accorgimenti e precauzione per l'utilizzo a scopo potabile.

Qualora – in almeno una delle analisi effettuate – il valore del parametro arsenico superi il limite di 10 microgrammi/litro, ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate nella seguente tabella (predisposta sulla base delle più recenti informazioni messe a disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità).

	USI CONSENTITI	USI NON CONSENTITI
Tra 11 e 50 µg/L	Tutte le operazioni di igiene personale (tra cui lavaggio denti) Tutte le operazioni di igiene domestica Preparazione di alimenti in cui l'acqua: - non sia ingrediente significativo (piccole quantità) - sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti (esempio lavaggio ed asciugatura frutta e verdura, etc.)	Bere Cottura e ricostituzione di alimenti in cui l'acqua: - sia ingrediente significativo (es. brodi, tè, caffè, bevande) - sia a contatto con l'alimento per tempi prolungati (es. cottura pasta e riso, reidratazione, salamoie, etc.)
Più di 50 µg/L	Tutte le operazioni di igiene domestica Le operazioni di igiene personale escluso lavaggio denti	Bere Preparazione di tutti gli alimenti

Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale mediante un'apposita attività di controllo con il supporto di TeaAcque Srl Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

INFORMA ALTRESÌ

che i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possono rifornirsi di acqua potabile presso le fontane ubicate sul territorio comunale.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale e lo Sportello del Cittadino è disponibile una nota informativa relativa alla esecuzione delle analisi proposta da TeaAcque Srl in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

DISPONE

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune – www.comune.sermide.mn.it;



- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:
 - A.S.L. della Provincia di Mantova;
 - Provincia di Mantova;
 - Prefettura di Mantova;
 - Autorità dell'A.T.O. della provincia di Mantova;
 - TeaAcque srl in qualità di gestore ed erogatore del pubblico acquedotto;
 - Comando Carabinieri – Stazione di Sermide
 - Ufficio Tecnico Comunale
 - Comando Polizia Locale;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- è incaricato dell'esecuzione dalla presente ordinanza l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando Polizia Locale.

Il Sindaco
Calzolari Paolo

